

SCHEDA A

1. PARCELLA EDILIZIA

Specifica per prestazioni professionali, compilata a norma della Tariffa Ingegneri e Architetti di cui alla Legge 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche e integrazioni, dell'onorario relativo a:

.....
(descrivere con precisione l'oggetto dell'incarico)

di cui
(riportare estremi incarico e, per Enti Pubblici, numero e data delibera o convenzione)

1.1 ONORARIO A PERCENTUALE

A) Importo a preventivo/a consuntivo (¹) delle opere €

B) Classe e categoria

C) Aliquota (da Tab. A): (riportare per esteso le operazioni di Interpolazione) (²)

$$A_x = A_2 + [(A_1 - A_2) / (L_2 - L_1) \times (L_2 - L_x)] = \%$$

A_2 = aliquota dell'importo superiore

A_1 = aliquota dell'importo inferiore

A_x = aliquota da applicare

L_2 = importo superiore di Tariffa

L_1 = importo inferiore di Tariffa

L_x = importo delle opere a base d'onorario

D) prestazioni parziali (da Tab. B) (³)

a) – progetto di massima	0,
b) – preventivo sommario	0,
c) – progetto esecutivo	0,
d) – preventivo particolareggiato	0,
e) – particolari costruttivi e decorativi	0,
f) – capitoli e contratti	0,
g) – direzione lavori	0,
i) – assistenza collaudo	0,
l) – liquidazione	<u>0,</u>

Totale aliquote 0,

E) Onorario base

 $A \times C \times D$

= €

F) Compensi aggiuntivi ai sensi art. 21 – Legge 143/1949

F1) Per progetto di massima in soluzioni distinte e diverse
(1° comma art. 21) ⁽⁴⁾ $A \times C \times (a + b) \times \dots\%$

= €

F2) Per speciali difficoltà (2° comma art. 21) ⁽⁵⁾ $A \times C \times D \times \dots\%$

= €

F3) Per lavori di trasformazione (3° comma art. 21) ⁽⁶⁾ $A \times C \times (a+c+g) \times \dots\%$

= €

G) Maggiorazione aliquota direzione lavori per maggior impegno
personale (art.17) ⁽⁷⁾ $A \times C \times g \times \dots\%$

= €

H) TOTALE ONORARIO A PERCENTUALE

= €

SPESE

I) Conglobamento delle vocazioni e delle spese ai sensi
dell'art. 13 ⁽⁸⁾ $H \times \dots\%$

= €

MAGGIORAZIONI

L) Compenso per speciale urgenza (art. 2) ⁽⁹⁾ $E \times 0.15$

= €

M) Sospensione d'incarico (art. 10)

Incarico parziale (art. 18)

 $E \times 0.25$

= €

TOTALE ONORARIO A PERCENTUALE

= €

1.2 ONORARIO A VACAZIONE (art.4)

A) - ore del professionista incaricato

n° x L.⁽¹⁰⁾ = €.

- ore aiuto laureato

n° x L.⁽¹⁰⁾ = €.

- ore aiuto di concetto

n° x L.⁽¹⁰⁾ = €.

€.

B) Riduzione per compenso integrativo a quello a percentuale ⁽¹¹⁾

A x 50% = - €.

C) Maggiorazione per operazioni compiute in condizioni di particolare

disagio

A x 50% = + €.

TOTALE ONORARIO A VACAZIONE

€.

Le spese sostenute dal professionista per incarichi compensati a vacanza non possono essere conglobate, ma vanno elencate in maniera analitica.

¹ L'importo a preventivo delle opere, qualora il progetto non sia completo di Computo Metrico Estimativo, deve essere un attendibile preventivo corrispondente ai prezzi correnti di mercato al momento della prestazione.

Un utile riferimento possono essere i costi minimi unitari di mercato utilizzati dai Comuni per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Per l'esatta definizione di "attendibile preventivo" e "consuntivo lordo dell'opera" si veda il Bollettino di Legislazione Tecnica - supplemento al n° 6/1981 punto "C" della "Guida per la compilazione delle parcelle", pag. 37.

In caso di vidimazione della parcella e ad uso interno, per onorari calcolati sul costo presunto delle opere, deve essere allegata una scheda riportante il metodo di calcolo del costo preventivo.

² In caso di prestazione fornita ad Enti Pubblici, l'onorario sarà calcolato applicando la riduzione determinata dalla curva riportata nella Tabella 2 allegata al protocollo per incarichi pubblici (Bollettino d'Informazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento - n° 9 - 1995).

³ Per l'elaborazione di progetti da presentare all'Autorità Comunale per la richiesta di Concessione Edilizia si assumono le seguenti prestazioni parziali:

a - progetto di massima 0.10

b - preventivo sommario 0.02

c - quota parte del progetto esecutivo 0.15

TOTALE 0.27

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 143/1949, quando la somma delle prestazioni raggiunga o superi lo 0.80 il professionista ha diritto alla liquidazione integrale dell'onorario.

Qualora si tratti di **progetto di arredamento** che si concretizzi, anche solo in parte, nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato, all'importo totale delle forniture verrà applicata la corrispondente aliquota ridotta in relazione ai soli punti a), d), f), i) ed l) della Tab. B (coefficiente totale **0.30**).

⁴ Solo se le diverse soluzioni sono espressamente richieste e concordate con il Committente all'atto dell'incarico il compenso aggiuntivo è valutato discrezionalmente e comunque fino al massimo del 100% delle prestazioni parziali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19.

⁵ Solo se le maggiori difficoltà sono motivate, segnalate e concordate con il Committente il compenso aggiuntivo può essere valutato fino al massimo del 100% delle rispettive prestazioni parziali di cui all'art. 19. Essa si applica alle sole prestazioni per le quali ricorrono le maggiori difficoltà.

⁶ Applicabile in tutti i casi in cui si operi su fabbricati preesistenti, salvo quelli che si configurano in operazioni di restauro (cat. 1 d), solo se preventivamente concordate con il Committente. Il compenso aggiuntivo può essere valutato fino al massimo del 100% delle prestazioni parziali di cui alle lettere a, c, g dell'art. 19.

⁷ Solo in caso di maggior impegno per mancanza di personale di sorveglianza o controllo o per lavori in economia. Il compenso aggiuntivo può essere valutato fino al massimo del 50% della prestazione parziale relativa alla direzione lavori di cui alla lettera g) dell'art. 19. Il maggior compenso e l'entità dello stesso dovranno essere segnalati e concordati preventivamente con la Committenza.

⁸ Le spese di cui agli artt. 4 e 6 della legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, ai sensi dell'art. 13, 2° comma della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della seguente tabella, salvo diversa pattuizione con il Committente.

PER PRESTAZIONI FORNITE A PRIVATI

Percentuali di conglobamento delle vacanze e delle spese ai sensi art. 13 legge 143/ 1949 (Delibera del Consiglio dell'ordine del 9.12.1987)

	PROGETTAZIONE	D.L	INCARICO COMPLETO
- Lavori nel Comune di residenza	30%	40%	35%
- Lavori fuori del Comune di residenza entro i 50 km.	35%	45%	40%
- Lavori fuori del Comune di residenza entro i 50 km.	40%	50%	45%

Le percentuali sopra esposte non sono comprensive dei rilievi di qualunque natura essi siano, i quali vanno compensati a parte.

Non comprendono inoltre la fornitura di plastici, rendering, animazioni, ecc...

Esse costituiscono il limite massimo di riferimento.

L'esposizione di percentualizzazioni superiori potranno essere determinate dal Consiglio dell'Ordine sulla base di dettagliate giustificazioni dell'ammontare effettivo delle vacanze e delle spese sostenute o da sostenere.

Esse sono comunque così stabilite per onorari base compresi nel limite massimo di L. 100.000.000 (centomilioni).

Le percentuali di conglobamento delle vacanze e delle spese inerenti onorari base superiori all'importo sopra fissato dovranno essere stabilite di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato.

Fatti salvi casi particolari, da sottoporre al giudizio del Consiglio dell'Ordine, è stabilita la percentuale minima di conglobamento delle vacanze e delle spese nel 5%.

PER PRESTAZIONI FORNITE AD ENTI PUBBLICI

Per prestazioni fornite ad Enti Pubblici la percentuale di conglobamento delle vacanze e delle spese va calcolata in proporzione all'entità dell'onorario totale applicando la formula di cui alla Tabella 1 allegata allo schema di conversione della P.A.T.

Tale percentuale non comprende i rilievi di qualunque natura essi siano, i quali vanno compensati a parte.

Non comprende inoltre la fornitura di plastici, rendering, animazioni, ecc...

⁹ Il maggior compenso per speciale urgenza va esposto solo se preventivamente concordato e stabilito nei documenti di incarico e si applica alle sole prestazioni per le quali ricorra l'urgenza

¹⁰ Con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 03.09.1997 n. 417 (Bollettino d'Informazione n° 1/98) i minimi inderogabili dei compensi a vacanza previsti dall'art. 4 della legge n° 143 del 02.03.49, modificato con D.M. 11.6.1987 n. 233, sono stati fissati nella misura di L. **110.000** per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, L. **73.500** per ogni aiuto iscritto all'Albo e di L. **55.000** per ogni altro aiuto di concetto.

¹¹ Si intende integrativo di quello a percentuale solamente nei casi di perizie estimative (art. 24) o inventari consegne (art. 29).